

Circ. 6 novembre 2001, n. 900979 ⁽¹⁾.

Legge n. 488 del 1992 - Modifiche alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al "settore turismo" nelle aree depresse del Paese.

Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi, Registro delle imprese. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LE.A
All'ASS.I.RE.ME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle
Confederazioni artigiane

Nella circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2000, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni valide come di seguito specificato:

1) con riferimento alle domande presentate a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, il primo periodo del punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento riguardanti le strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini) e quelli riguardanti le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, con le modalità e nei termini di cui al punto 5 delle direttive e che sono approvate dal Ministero e pubblicate nella G.U.R.I. con apposito decreto ministeriale, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge n. 217 del 1983; al fine di beneficiare di dette agevolazioni tali imprese devono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse"»;

2) dopo il punto 5.10 è aggiunto il seguente:

«5.11 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 o che le abbia ottenute in uno dei precedenti bandi per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità locale, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda, del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto program-

ma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità del decreto di concessione.

Per quanto concerne le nuove domande, l'ammissibilità delle stesse è evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la suddetta cessione, ancorché futura, venga compiutamente rappresentata, integrando opportunamente la documentazione di cui all'allegato n. 8 secondo quanto specificato nel seguito, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande medesime.

Per quanto concerne le domande già oggetto di decreto di concessione, giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità del decreto di concessione stesso, relative a contratti di affitto, intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, che avrebbero avuto rilievo ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenziano compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre, per le nuove domande, o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;

c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico - economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa;

e) il Ministero, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19-bis e 19-ter, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione della eventuale prevista certificazione ambientale utile per la maggiorazione del 5% del valore degli indicatori, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.»;

3) dopo l'allegato n. 19 sono inseriti i numeri 19-bis e 19-ter come, rispettivamente, da allegati A e B alla presente circolare.

Il Ministro

Marzano

OMISSIS

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi, Registro delle imprese. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270.